

Gestione dei diritti per l'utilizzo delle pubblicazioni scientifiche: linee guida¹

Questo schema di linee guida esprime le regole minime per una corretta utilizzazione dei prodotti della ricerca.

Può essere fatto proprio, con gli opportuni adeguamenti, dagli Atenei affinché i Dipartimenti gli Autori conoscano e possano gestire efficacemente i diritti sulle pubblicazioni scientifiche.

Esso integra i seguenti documenti:

- CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access, *Policy sulla gestione dei dati della ricerca*, 2017, <http://...>
- CRUI, Commissione Biblioteche e Commissione Ricerca, *L'evoluzione del mercato dell'editoria scientifica e la diffusione dell'open access ibrido*, 2017, <http://...>
- CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access., *Linee guida per la redazione di policy e regolamenti universitari in materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca*, 2013, <http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2200;>
- Id., *Linee guida per gli archivi istituzionali*, 2009, <http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1781;>
- Id., *L'Open access e la valutazione dei prodotti della ricerca: raccomandazioni*, 2009, <http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1782;>
- Id., *Tesi di dottorato e diritto d'autore, Indicazioni per l'applicazione delle Linee guida per l'accesso aperto alle tesi di dottorato*, 2008, <https://www.crui.it/images/biblioteche/AddendaLineeGuidaTesi.pdf>
- Id., *Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti*, 2007, <http://www.crui.it/homepage.aspx?ref=1149;>

È stato privilegiato un approccio olistico alla questione della titolarità e dei diritti di utilizzazione, indipendentemente dalle finalità – valutative, archivistiche o di comunicazione e valorizzazione – connesse all'utilizzazione stessa. Gli Atenei che avessero già predisposto le loro policy generali o relative a singoli aspetti, potranno estrapolare da queste linee guida le parti di loro interesse.

1. Normativa di riferimento

- Ricerca scientifica e trasferimento dei risultati: L. 230/2005 [*inserire, se presenti, anche i riferimenti alle norme dello statuto e dei regolamenti di Ateneo per il finanziamento e il cofinanziamento a progetti di ricerca*];
- accesso aperto: art. 4 D.L. 91/2013, coordinato con la legge di conversione L. 112/2013 [*inserire, se presenti, anche i riferimenti a statuti e/o regolamenti di Ateneo per l'accesso aperto*];
- qualità e valutazione del sistema universitario: L.240/2010 e successive modifiche;
- procedimento amministrativo (L. 241/1990 e successive modifiche);
- documentazione amministrativa: in particolare, D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche;
- conservazione, fruizione, riuso e valorizzazione delle fonti documentarie D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche; D.Lgs. 36/2006;
- titolarità e durata del diritto d'autore, contratti di edizione ed eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi: L. 633/1941 e successive modifiche;
- appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016);

¹ Il documento è stato redatto, nell'ambito del Gruppo Open Access, da Rosa Maiello, con il contributo di Andrea Capaccioni, Roberto Delle Donne, Antonella De Robbio, Milena Garofalo, Elena Giglia, Maria Chiara Pievatolo, Gino Roncaglia e Maria Laura Vignocchi.

- norme in materia di tesi di dottorato: D.M. 30 aprile 1999, n. 224 *Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca*; L. 15 aprile 2004, n. 106 *Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico*; circolare MIUR 1746 del 20 luglio 2007; art. 14 del D.M. dell'8 febbraio 2013, n. 45 *Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*.

Le raccomandazioni tengono conto altresì della Raccomandazione della Commissione Europea 2012/417/UE del 17 luglio 2012 e, in generale, della strategia per l'accesso aperto adottata dalla Commissione Europea nell'ambito dell'Agenda digitale per l'Europa, nonché delle clausole sull'accesso aperto presenti in un numero crescente di bandi di finanziamento, europei e nazionali, a progetti di ricerca.

2. Pubblicazioni scientifiche

Ai fini delle presenti Linee guida, s'intende per "pubblicazione scientifica" qualsiasi documento o insieme di documenti che esponga, in modo sistematico e idoneo alla verifica, risultati originali o rielaborazioni originali di una ricerca scientifica, sottoposto a un processo formalizzato di valutazione (*peer review*), destinato alla diffusione al pubblico, qualunque sia il mezzo con il quale esso viene distribuito o comunicato².

Il presente regolamento si riferisce a pubblicazioni che documentano risultati di ricerca originali, quando finanziate prevalentemente con fondi pubblici e corrispondenti alla definizione di cui al paragrafo precedente. Il fine prevalentemente illustrativo e/o divulgativo di un'opera non esclude, di per sé, che essa costituisca il risultato originale di una ricerca scientifica e corrisponda pertanto alla nozione di pubblicazione scientifica.

3. Definizione e finalità d'uso dell'Archivio istituzionale della ricerca

L'archivio istituzionale della ricerca è lo strumento per documentare, comprovare, custodire, promuovere e disseminare la produzione scientifica dei membri dell'Ateneo in funzione dell'uso futuro, per attività di verifica, valutazione e ricerca e pertanto rientra nell'ambito di applicazione delle norme in materia di ricerca scientifica e valutazione della ricerca, documentazione archivistico-amministrativa, nonché delle norme in materia di fruizione del patrimonio scientifico e culturale in una prospettiva orientata all'accesso aperto.

Il Sito Docente MIUR è alimentato automaticamente a partire dai dati inseriti nell'archivio istituzionale.

L'archivio istituzionale è conforme ai requisiti di interoperabilità necessari per il reperimento e l'integrazione dei dati nei portali nazionali, europei e internazionali per la documentazione e la diffusione dei risultati della ricerca scientifica, nonché con il sistema del deposito legale digitale.

L'Autore o il personale da questi autorizzato inserisce nell'archivio istituzionale, contestualmente alle informazioni descrittive delle proprie pubblicazioni scientifiche, una copia a testo pieno delle stesse e i dati di ricerca eventualmente allegati³ (dataset).

4. Modalità di accesso alla documentazione depositata nell'Archivio istituzionale

² Per un'autorevole definizione dei criteri identificanti il carattere scientifico, si vedano le indicazioni del Consiglio Universitario Nazionale del 24/10/2013, https://www.cun.it/uploads/4532/proposta_cun_criteri_scientificita.pdf?v=.

³ Cfr., CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access, *Policy sulla gestione dei dati della ricerca*, 2017, <http://...>

Secondo le possibilità consentite dalla legislazione e dai contratti, all'atto del deposito, o successivamente, l'autore di solito è invitato a scegliere una tra le seguenti opzioni: a) limitare la consultazione pubblica ai soli metadati descrittivi (informazioni bibliografiche); b) consentire l'accesso pieno ai soli utenti autorizzati all'uso della intranet di Ateneo (accesso riservato agli utenti istituzionali); c) consentire, immediatamente o dopo un determinato periodo di tempo, l'accesso pieno e aperto al pubblico generale, tramite internet.

Nell'ipotesi di cui al punto a), il deposito avviene unicamente a scopo di documentazione amministrativa (deposito semplice) e l'accesso è consentito unicamente a soggetti abilitati nei modi e per le finalità di cui alla L. 241/1990 sul procedimento amministrativo; nell'ipotesi di cui al punto b), il documento può essere altresì comunicato al pubblico, rendendolo accessibile nella intranet di Ateneo (accesso riservato all'utenza locale); nel terzo caso, il documento è reso accessibile liberamente e senza restrizioni, secondo una licenza d'uso che consente la consultazione, la copia, la stampa, il download, il data-mining, la rielaborazione e il riuso più ampio possibile, e citando la fonte (accesso aperto).

L'Ateneo raccomanda di selezionare l'opzione c) tutte le volte in cui ciò sia possibile e in ogni caso per le pubblicazioni realizzate prevalentemente o esclusivamente con finanziamenti pubblici, e di assicurare la disponibilità in accesso pieno e aperto entro sei mesi per le pubblicazioni dell'area Scienze Tecnologie Medicina ed entro dodici mesi per le pubblicazioni di Scienze umane e sociali.

L'Università può decidere, con provvedimento motivato, di eliminare il documento e i relativi metadati dall'archivio istituzionale, o di non diffondere né comunicare al pubblico la pubblicazione depositata, o di interromperne la diffusione e la comunicazione, ove in essa rilevi contenuti che possano esporre l'Università e/o il personale della stessa al rischio di denunce o azioni giudiziarie, ferma restando la responsabilità esclusiva dell'Autore per i contenuti dell'opera. Può inoltre rimuoverla ove riscontri l'assenza dei requisiti soggettivi od oggettivi di qualificazione di cui agli articoli 5 e 6.

5. Qualificazione dei soggetti del deposito: Autori

Professori, ricercatori, dottorandi, collaboratori, titolari di borsa, PTA e altri membri o soggetti a qualsiasi titolo affiliati che contribuiscano alla produzione scientifica dei Dipartimenti e delle Strutture di ricerca dell'Ateneo provvedono al deposito delle pubblicazioni di cui sono autori o coautori.

Effettuando il deposito, l'autore dichiara e garantisce: di essere il/la responsabile intellettuale della creazione della pubblicazione depositata, a titolo originario o avendo legittimamente rielaborato altre opere preesistenti; l'integrità e l'autenticità della versione depositata; che in essa non sono presenti elementi lesivi di diritti morali o patrimoniali di terzi; di essere titolare del diritto di disporre per le finalità del deposito, secondo l'opzione esercitata e nei limiti consentiti dalla legislazione vigente e da eventuali contratti stipulati con terzi.

6. Pubblicazioni oggetto di deposito e versioni utilizzabili nell'archivio istituzionale

Oggetto del deposito è una copia digitale delle pubblicazioni scientifiche realizzate dagli Autori, preferibilmente nella versione editoriale, oppure nella versione definitiva "referata", ossia accettata dall'editore per la pubblicazione e identica alla versione editoriale, a parte in questo caso il diverso aspetto grafico e l'assenza di logotipi e marchi dell'editore (layout editoriale)⁴.

⁴ Alcuni Atenei prevedono che, insieme alla copia del contributo e ai relativi eventuali dataset, venga depositato anche il contratto di edizione stipulato dall'Autore e venga inoltre indicato l'eventuale importo pagato ai publisher per pubblicare su rivista.

Nel caso delle tesi di dottorato, oggetto del deposito è la versione definitiva della tesi consegnata agli uffici amministrativi ai fini della sua discussione⁵.

7. Gestione dei diritti di utilizzazione. Deposito nell'archivio istituzionale

L'opzione minima che l'Autore può esercitare consiste nel mero deposito nell'archivio istituzionale per finalità di documentazione amministrativa e di conservazione a lungo termine per la ricerca storica.

Il mero deposito di una copia editoriale dell'opera in formato digitale nell'archivio istituzionale assolve a finalità previste da obblighi di legge a carattere pubblicistico, pertanto non può formare oggetto di atti di disposizione⁶. Qualora un editore ne chiedesse il trasferimento, la cessione o la rinuncia, o chiedesse la distruzione o rimozione dell'opera al termine di un determinato procedimento (p.es., valutazione) in cui è stata utilizzata, l'Autore lo informerà dell'impossibilità di tale prestazione e in ogni caso dell'inefficacia di una tale clausola seppure apposta nel contratto di edizione⁷.

8. Gestione dei diritti di utilizzazione. Accesso aperto alle copie depositate nell'archivio istituzionale

L'opzione di utilizzazione più ampia relativamente alle pubblicazioni depositate è quella dell'accesso aperto, consistente nella loro comunicazione tramite rete pubblica (internet) e a titolo gratuito, autorizzandone non solo la consultazione, la stampa e la copia, ma anche la rielaborazione e la ripubblicazione, citando la fonte⁸.

Alle pubblicazioni messe a disposizione ad accesso aperto viene associata un'apposita licenza d'uso e a questo scopo l'Autore, in aggiunta alla licenza di deposito, potrà selezionare una licenza "open

⁵ Cfr. *Regolamento di Ateneo sul dottorato..... Si vedano anche le linee guida CRUI. Commissione Biblioteche. Gruppo Open Access, Tesi di dottorato e diritto d'autore, Indicazioni per l'applicazione delle Linee guida per l'accesso aperto alle tesi di dottorato*, 2008, <https://www.cruil.it/images/biblioteche/AddendaLineeGuidaTesi.pdf>; Id., *Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti*, 2007, <http://www.cruil.it/homepage.aspx?ref=1149>.

⁶ Il mero deposito di un'opera nell'archivio istituzionale costituisce una utilizzazione priva di autonoma rilevanza economica e in quanto tale è da considerare libera da diritti di privativa, anche qualora l'Autore avesse concesso tutti i diritti di utilizzazione economica all'editore. Se poi il deposito è imposto da norme di legge imperative, come ad esempio quelle riguardanti la valutazione della ricerca⁶, vale il principio per cui l'adempimento di un obbligo non può dipendere dalla volontà di un terzo. Alle utilizzazioni nell'ambito di procedure amministrative si applica pertanto l'art. 67 della L. 633/1941, che pone una espressa eccezione ai diritti esclusivi degli autori e dei loro aventi causa, stabilendo la liceità di tali utilizzazioni senza il consenso dei titolari dei diritti sulle opere.

⁷ Per approfondire, si vedano le indicazioni dell'Associazione italiana biblioteche, elaborate insieme con la CRUI proprio in occasione delle difficoltà sorte in rapporto agli adempimenti relativi alla VQR 2004-2010, <http://www.aib.it/struttura/osservatorio-diritto-d'autore-e-open-access/2012/20446-osservazioni-sul-regolamento-anvur>.

⁸ Il secondo comma dell'art. 4 del D.L. 91/2013, coordinato con la Legge di conversione 112/2013, dispone che i soggetti pubblici che finanziano la ricerca o che gestiscono tali finanziamenti promuovano l'accesso aperto agli articoli pubblicati su riviste scientifiche che documentano risultati di ricerca finanziati prevalentemente con fondi pubblici e la loro conservazione. Analoga previsione, ma riferita a qualsiasi tipo di pubblicazione relativa a risultati di ricerca finanziati da soggetti pubblici, è raccomandata dalla Commissione Europea (Raccomandazione 2012/417/UE della Commissione Europea del 17 luglio 2012), che individua nell'accesso aperto la modalità ottimale per assicurare efficienza, efficacia, trasparenza e qualità della ricerca finanziata con fondi pubblici. L'Unione Europea ha inoltre stabilito di imporre l'accesso aperto alle pubblicazioni che documentano risultati di ricerche finanziate nell'ambito del programma quadro Horizon 2020, quale condizione necessaria per ottenere i finanziamenti stessi. A sua volta il MIUR ha fatto proprie queste indicazioni prevedendo l'obbligo di accesso aperto nel bando SIR⁸. Mentre la legge 112/2013 prevede che l'accesso aperto debba avvenire entro un massimo di 24 mesi (diciotto, per le pubblicazioni di Scienze, Tecnologie e Medicina), l'Unione Europea e i bandi da essa finanziati stabiliscono tempi più brevi (da sei a dodici mesi). *[Inserire qui, inoltre, i riferimenti alle norme e/o alle policy di ateneo in materia di accesso aperto se presenti]*.

content” riconosciuta a livello internazionale, come ad esempio la licenza Creative Commons CC-versione più recente BY-SA⁹.

9. Obblighi di garantire l’accesso aperto alle pubblicazioni finanziate prevalentemente con fondi pubblici

In tutti i casi in cui i regolamenti e/o i bandi per il finanziamento a progetti di ricerca prevedano una clausola che impone l’accesso aperto quale condizione per l’erogazione del finanziamento, nonché per le pubblicazioni su rivista che documentano i risultati di una ricerca finanziata prevalentemente o esclusivamente con fondi pubblici ai sensi del secondo comma dell’art. 4 del D.L. 91/2013, il direttore del dipartimento, ovvero il responsabile del progetto di ricerca che ha ottenuto il finanziamento dovrà garantire l’accesso aperto, tramite l’archivio istituzionale, nei termini previsti dall’accordo di finanziamento, o, in mancanza, dall’art. 4, secondo comma del D.L. 91/2013, a una copia di tutte le pubblicazioni che documentano i risultati della ricerca finanziata. A tale scopo, egli stipulerà appositi accordi con i singoli partecipanti all’attuazione della ricerca, ovvero con i singoli destinatari del finanziamento.

Ove dalla mancata disponibilità ad accesso aperto delle suddette pubblicazioni derivasse la mancata attribuzione o la revoca del finanziamento, le somme eventualmente assegnate saranno restituite a onere e spese dei responsabili del mancato adempimento.

10.1 Analisi dei costi e stima del prevalente apporto pubblico

Ai fini della corretta gestione dei diritti di utilizzazione, Dipartimenti e Autori considerano i tre ordini di costi sostenuti per produrre e diffondere una pubblicazione scientifica: a) lavoro e mezzi necessari a produrre l’opera, ossia i costi diretti e indiretti della ricerca e i costi del lavoro creativo degli autori in termini di elaborazione e rappresentazione dei risultati della ricerca stessa; b) lavoro e mezzi necessari a valutarla, ossia i costi della *peer review*; c) lavoro e mezzi necessari a “confezionarla” secondo gli standard editoriali adottati e a promuoverla, distribuirla e/o comunicarla al pubblico. Ad eccezione delle opere realizzate in conto terzi, a onere e spese del committente, la prima tipologia di costi è interamente a carico dell’Ateneo, direttamente e/o tramite gli enti pubblici che attribuiscono fondi all’Ateneo per il finanziamento o il cofinanziamento della ricerca. I costi della *peer review* in massima parte sono a carico delle università e degli istituti di ricerca pubblici di provenienza dei valutatori¹⁰. Quanto ai costi dei servizi tecnici di pubblicazione e diffusione, non di rado essi sono parzialmente o interamente a carico dell’Ateneo e/o degli organismi pubblici che lo finanziano, con le modalità di cui all’articolo 10.3¹¹. Considerati i carichi economici reali, eventuali cessioni contrattuali di esclusiva a tempo illimitato apparirebbero prive di causa e non sono peraltro previste

⁹ O altre licenze aperte tra quelle elaborate nell’ambito di Creative Commons, una comunità internazionale e plurilingue che elabora licenze in tre versioni: per gli utenti, per i giuristi e per i sistemi informativi, <http://www.creativecommons.it/Licenze>.

¹⁰ Un’indagine della Cambridge Economic Policy Associates, *Activities, costs and funding flows in the scholarly communications system in the UK*. London, Research Information Network, 2008, evidenziava che il costo del lavoro di ricerca per ogni articolo pubblicato equivale mediamente al 66% delle spese complessive di pubblicazione e che più dell’11% è dato dai costi indiretti della *peer review*. Se questi costi sono a carico delle università e degli enti pubblici finanziatori, ne deriva che essi, nel loro insieme, coprono a monte il 77% dei costi di produzione e distribuzione dell’editoria scientifica.

¹¹ Il problema è noto da tempo nel caso delle monografie in volume: cfr. Antonino Recupero, *Il libro universitario tra mercato e impresa*. «Bollettino d’ateneo», 2002, n. 1-2. Reperibile alla url: http://www.agendabda.unict.it/open_page.php?sez=articolo&id=900; Andrea Capaccioni, *La monografia scientifica e le sfide dell’accesso aperto*, «AIB Studi» 54 (2014), n. 2-3, <http://aibstudi.aib.it/article/view/10084>.

dalla nostra legislazione nemmeno nei casi comuni¹². I Dipartimenti che promuovono la pubblicazione dei risultati di ricerche svolte al loro interno hanno pertanto l'onere di assicurarne la disponibilità ad accesso aperto nel più breve tempo possibile, secondo i criteri seguenti.

10.2 Accesso aperto alle pubblicazioni che documentano risultati di ricerche finanziate o cofinanziate dall'Ateneo

Quanto l'Ateneo assegna specifici fondi di ricerca a condizione di ottenere determinati risultati, tra i risultati attesi è da intendersi sempre inclusa la disponibilità ad accesso aperto nell'archivio istituzionale di copia delle pubblicazioni che documentano i risultati della ricerca, nel termine massimo previsto dal secondo comma dell'art. 4 del DL 91/2013 conv. In L. 112/2013. In questi casi, l'Autore intenzionato a beneficiare del finanziamento dovrà sottoscrivere appositi accordi volti ad attribuire all'Ateneo i diritti di utilizzazione dell'opera e poi assolvere agli obblighi pattuiti. Tale accordo indicherà, tra l'altro, se l'Ateneo si riserva di provvedere direttamente alla pubblicazione in qualità di editore, con mezzi propri o avvalendosi di servizi editoriali affidati a terzi, oppure se l'Autore è libero di pubblicare con l'editore preferito, alla sola condizione che questi non si opponga al riconoscimento di un diritto concorrente di godimento dell'opera a favore dell'Autore e dell'Ateneo, che ne disporrà a beneficio del pubblico, tramite il deposito ad accesso aperto nell'archivio istituzionale di una copia della pubblicazione, che deve essere in ogni caso garantito.

10.3 Accesso aperto alle pubblicazioni effettuate dall'Università, ovvero per suo conto e a sue spese

Fermi restando i diritti morali degli autori, che includono quello di pubblicare e scegliere la sede di pubblicazione, spettano all'università i diritti di utilizzazione delle proprie pubblicazioni, per effetto del combinato disposto degli articoli 11 e 29 della L. 633/1941. Oltre alle pubblicazioni ufficiali, questa regola vale per tutte le pubblicazioni effettuate "per suo conto e a sue spese". In questi casi, è compito del dipartimento o del centro di ricerca responsabile della pubblicazione assicurare l'accesso aperto preferibilmente immediato e in ogni caso entro un termine non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione.

10.4 Servizi editoriali e attribuzione della qualifica di editore all'Università

I servizi editoriali comprendono le attività di revisione, standardizzazione redazionale, impaginazione, grafica, illustrazione, predisposizione del formato tecnico e delle modalità di diffusione, preordinate alla pubblicazione di un'opera in una forma e con mezzi qualitativamente idonei alla sua diffusione tra il pubblico, nonché alla diffusione stessa.

Indipendentemente dai soggetti cui è affidato lo svolgimento dei servizi editoriali, editore è l'ente che sostiene, in via esclusiva o prevalente, i costi della pubblicazione di un'opera¹³, indipendentemente dalla modalità individuata per farvi fronte. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ente è editore non solo quando provveda direttamente e con mezzi propri alla pubblicazione, ma altresì quando pattuisca con un'impresa editoriale l'acquisto di un numero di copie della pubblicazione corrispondente a un'intera tiratura pattuita o per un importo corrispondente alla copertura delle spese

¹² Il termine massimo di esclusiva, a determinate condizioni e sempre che si tratti di pubblicazioni in commercio, è di venti anni (artt. 122 ss.); salvo patto contrario risultate da atto scritto, il trasferimento del diritto di pubblicazione non implica quello di altri diritti ancorché connessi al diritto di pubblicazione (comb. disp. artt. 110 e 119 legge 633/1941).

¹³ Ai sensi dell'art. 118 della l. 633/1941, Il contratto di edizione è infatti "Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno".

di pubblicazione, oppure quando affidi in appalto i servizi editoriali, dietro pagamento di un compenso all'affidatario per la suddetta prestazione.

Ricorrendo le suddette circostanze, il soggetto o la struttura responsabile della pubblicazione provvede affinché la qualifica di editore spettante all'Ateneo risulti chiaramente attribuita sulla pubblicazione stessa, e assicura, nel termine di cui all'art. 10.3, l'accesso aperto alla pubblicazione stessa, tramite l'archivio istituzionale, nonché, preferibilmente, tramite apposita piattaforma editoriale.

10.5 Contratto di edizione e contratto di appalto: distinzione

Lo strumento contrattuale tipico per definire i rapporti tra autore ed editore è il contratto di edizione, regolato dagli articoli 118-135 della Legge 633/1941. Quando l'Ateneo sostenga non soltanto i costi della ricerca, ma altresì quelli della pubblicazione, è con l'Ateneo che l'Autore dovrà stipulare un contratto di edizione, mentre l'Ateneo si configura quale stazione appaltante nei confronti dell'eventuale impresa editoriale incaricata di prestare servizi editoriali. La disciplina dei rapporti con l'impresa editoriale affidataria del servizio discenderà quindi non già da un contratto di edizione, ma da un contratto di appalto tra l'ente finanziatore e l'impresa, con conseguente applicazione del regime degli appalti pubblici, essendo l'Ateneo sottoposto alla disciplina pubblicistica.

10.6 Appalto di servizi editoriali. Programma contrattuale e scelta del contraente

Negli appalti di servizi editoriali è fatto obbligo alla struttura procedente di porre particolare attenzione alla redazione del programma contrattuale e alle norme pro-competitive ivi previste sulle procedure di scelta e sui requisiti del contraente, sulle specifiche tecniche della prestazione, sulla pubblicità degli atti¹⁴. Il capitolato d'onere e il contratto d'appalto dovranno prevedere la riserva in capo all'Ateneo di tutti i diritti di riuso e, in particolare, quello di conservare, riprodurre e comunicare al pubblico ad accesso aperto copia della versione editoriale dell'opera pubblicata. Inoltre, i criteri di valutazione delle offerte includeranno quello relativo alla sostenibilità dei prezzi e delle licenze d'uso¹⁵ facenti parte dell'offerta standard dell'impresa per gli altri prodotti editoriali da essa commercializzati, che possano formare oggetto di acquisti e/o abbonamenti da parte dell'Ateneo. Ancora, potranno formare oggetto di valutazione le regole standard applicate dall'impresa in materia di accesso aperto, eventualmente con attribuzione di un punteggio maggiore alle imprese che consentono agli autori il riuso della versione editoriale definitiva dell'opera, trascorso un termine ragionevole dalla prima pubblicazione¹⁶.

11. Raccomandazioni agli Autori. Scelta della sede di pubblicazione

I criteri di selezione della sede di pubblicazione di cui al precedente articolo si raccomandano agli stessi Autori, al fine di favorire la più ampia visibilità e l'uso futuro dell'opera e ferma restando la

¹⁴ D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici.

¹⁵ Ad esempio, verificando se queste licenze rispettano le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore a favore delle biblioteche e degli utenti. Per una panoramica sulle criticità riguardanti il rapporto tra licenze d'uso sui contenuti online e utilizzazioni consentite dalla legge, cfr.: Tomas A. Lipinski, *The Incursion of Contract Law (Licensing) in the Library: Concerns, Challenges, Opportunities and Risks*. Paper presentato al World Library and Information Congress: 80th IFLA General Conference and Assembly, 16-22 August 2014, Lyon. Session 199 *Copyright meets Other Legal Matters: the thrust of technology into Contract Law and Competition Law*, 21 August, 2014. Depositato il 22 agosto 2014, <http://library.ifla.org/1052/1/199-lipinski-en.pdf>; Martin Kretschmer, Estelle Derclaye, Marcella Favale and Richard Watt, *A review of the relationship between copyright and contract Law for the UK Strategic Advisory Board for Intellectual Property Policy* (2010), <http://eprints.bournemouth.ac.uk/16091/1/contractlaw-report.pdf>.

¹⁶ Una utile fonte d'informazione sulle policy editoriali standard di numerosi editori internazionali è il censimento SHERPA/ROMEO, Publisher copyright policies & self-archiving, <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>.

loro piena libertà di scelta della sede di pubblicazione quando almeno il costo dei servizi editoriali in senso stretto debba gravare esclusivamente sull'editore terzo e la pubblicazione non avvenga a complemento di progetti di ricerca specificamente finanziati dall'Ateneo o da altri soggetti pubblici.

12. Raccomandazioni agli autori. Articoli su rivista e contributi a opere miscellanee.

Con specifico riferimento agli articoli su rivista e ai contributi singoli a pubblicazione miscellanea, per la legge italiana (art. 42 L. 333/1941) l'Autore torna libero di disporre del contributo subito dopo la sua pubblicazione, *salvo patto contrario*, che dovrà risultare da atto scritto (art. 110 u.c. l. 633/1941). Si raccomanda agli Autori di non firmare patti che prevedano la concessione di diritti esclusivi di godimento diversi da quello di prima pubblicazione e distribuzione commerciale, o che comunque impediscano di riutilizzare poi a tempo indeterminato la loro stessa opera.

In via subordinata, si raccomanda di attenuare tali accordi nel contenuto e nella durata, conformandoli alla Raccomandazione della Commissione Europea 2012/417/UE¹⁷. A tale scopo, si raccomanda di consultare il censimento SHERPA/ROMEO¹⁸ degli editori internazionali che consentono l'accesso aperto (gran parte dei principali editori internazionali ammette il deposito istituzionale ad accesso aperto dopo una media di dodici mesi dalla prima pubblicazione) e, qualora il contratto di edizione imponga la cessione di tutti i diritti esclusivi, si raccomanda di proporre di aggiungere un *addendum* del tipo allegato¹⁹.

13. Raccomandazioni agli autori. Opere a carattere monografico

Nel caso di pubblicazione di opera a carattere monografico (volume o e-book di cui l'Autore sia il responsabile principale in qualità di creatore o curatore), si raccomanda in ogni caso di assicurarne l'accesso aperto al più tardi quando le edizioni e le tirature pattuite siano esaurite in commercio, tenuto conto che l'eventuale concessione di esclusiva a terzi, oltre ad avere durata massima di vent'anni e a coprire unicamente le utilizzazioni espressamente previste dal contratto di edizione, termina quando le edizioni e/o le tirature pattuite sono esaurite in commercio²⁰.

¹⁷ Per la Raccomandazione europea, l'accesso aperto dovrebbe avvenire entro 6 mesi dalla prima pubblicazione per i settori Scienze, tecnologie e Medicina e 12 mesi per le pubblicazioni di scienze sociali.

¹⁸ <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>.

¹⁹ Un utile modello è l'Addendum SPARC, disponibile anche nella traduzione italiana curata da Antonella De Robbio per l'Università di Padova, (<http://paduaresearch.cab.unipd.it/docs/SPARC%20AUTHOR%20ADDENDUM%20traduzione.pdf>), qui allegato.

²⁰ Artt. 118-135 L. 633/1941 e ss. modifiche e integrazioni.

APPENDICE A

Nota esplicativa sulla titolarità dei diritti: autonomia e responsabilità della comunità accademica in rapporto all'accesso aperto ai risultati della ricerca

In linea di principio, la titolarità dei diritti morali ed economici spetta all'Autore dell'opera ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633, *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio* e successive modifiche. Per i docenti universitari, questo concetto è rafforzato dall'art. 1, secondo comma, L. 230/2005. Fermo restando lo specifico regime dei diritti di utilizzazione economica in capo all'università sulle opere pubblicate per suo conto e a sue spese, l'autore resta titolare esclusivo del diritto morale sull'inedito, anche qualora tale inedito corrisponda a un'opera precedentemente commissionata, così come è libero di scegliere la sede di pubblicazione finché non abbia sottoscritto specifici accordi che concedono il diritto di pubblicazione, a monte o a valle della produzione dell'opera stessa; dopo la pubblicazione, il diritto di riuso resta regolato dal contratto di edizione e dalla legge.

Con specifico riguardo alle università, la cornice normativa in materia di ricerca scientifica e trasferimento dei risultati è data dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, che all'art. 1 recita:

“1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria [...]; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali”.

Queste norme rispecchiano i principi fissati nella Costituzione della Repubblica al primo comma dell'articolo 9 (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”) e al primo comma dell'articolo 33 (“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”), delineando un quadro che comprende libertà e responsabilità, diritti e obblighi della comunità accademica riguardo alle tre missioni che la collettività le affida: ricerca, insegnamento, trasferimento delle conoscenze.

Ferma restando la libertà degli Autori, in tutti i casi in cui non sussistano impedimenti derivanti da diritti esclusivi di terze parti, nonché al cessare dei suddetti impedimenti, l'accesso aperto dovrebbe sempre essere assicurato. Inoltre, nell'ottica dell'efficienza, efficacia e qualità della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici, è compito di tutti gli attori coinvolti operare in modo tale da evitare l'attribuzione a terzi di diritti esclusivi su opere altrimenti riutilizzabili per finalità di vario tipo (ricerca, cooperazione scientifica, non duplicazione dei risultati, valutazione e discussione pubblica). Se questa può essere concepita come una raccomandazione nei confronti degli autori - che sono peraltro i primi beneficiari dell'accesso aperto, sia in quanto ricercatori, sia per l'impatto accresciuto delle loro opere - dal complesso delle norme e raccomandazioni in materia di accesso aperto si può evincere un obbligo specifico per i soggetti pubblici che finanziano la ricerca (poiché su di essi grava l'obbligo di amministrare secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità), obbligo che l'Ateneo e le sue strutture di ricerca possono onorare attraverso la predisposizione di adeguate regole per la gestione dei finanziamenti e della spesa.

ADDENDUM PER L'AUTORE AL CONTRATTO EDITORIALE di PUBBLICAZIONE

CON QUESTO ADDENDUM si integra e si modifica il Contratto Editoriale qui in allegato, riguardante il seguente

Articolo:

(titolo del manoscritto)

(nome della rivista)

I partecipanti al Contratto Editoriale e a questo Addendum sono:

_____ (autore corrispondente), _____,
_____, _____,
_____, _____

(individualmente, o se più di un autore, congiuntamente), e

_____, (l'Editore).

I partecipanti concordano che in caso di conflitto tra questo Addendum e il Contratto Editoriale, le condizioni di questo Addendum sono primarie e il Contratto Editoriale dovrà essere inteso di conseguenza.

Prescindendo da qualsiasi condizione nel Contratto Editoriale, AUTORE ed EDITORE concordano quanto segue:

- 1. Mantenimento dei diritti dell'Autore.** In aggiunta ai diritti di copyright riservati all'autore nel Contratto Editoriale, l'Autore mantiene: (I) il diritto di riprodurre, distribuire, eseguire pubblicamente, e mostrare pubblicamente l'Articolo con ogni mezzo, per scopi non commerciali; (II) il diritto a preparare lavori derivati dall'Articolo; e (III) il diritto ad autorizzare terzi ad un uso non commerciale dell'Articolo, a condizione che l'Autore sia riconosciuto come tale e la rivista nella quale l'Articolo è stato pubblicato sia citata come fonte della prima pubblicazione dell'Articolo. Ad esempio, l'Autore potrà riprodurre e distribuire copie durante il corso di lezioni e ricerche, e potrà pubblicare l'Articolo su siti Web personali o istituzionali e depositarla in archivi aperti e-prints.
- 2. Ulteriori vincoli dell'Editore.** L'editore si accorda per far avere all'Autore, entro 14 giorni dalla prima pubblicazione e senza nessun addebito, una copia elettronica dell'Articolo pubblicato in Adobe Acrobat Portable Document Format (.pdf). Le impostazioni di sicurezza per tale copia verranno impostate come "nessuna sicurezza."

- 3. Consenso dell'Editore a questo Addendum.** L'Autore richiede che l'Editore accetti questo Addendum firmandone una copia e riconsegnandola all'Autore. Peraltro, nel caso in cui l'Editore pubblichi l'Articolo nella rivista sopra citata o in qualunque altra forma senza aver prima firmato una copia dell'Addendum, l'Editore verrà considerato inadempiente dei termini di questo Addendum.

AUTORE (I):

EDITORE:

(autore corrispondente o in rappresentanza
di tutti gli autori)

Data

Data

SPARC (Unione per la Pubblicazione di Risorse Scientifiche ed Accademiche) e l'Associazione delle Biblioteche di Ricerca (ARL) non sono partecipanti al Contratto Editoriale o a questo Addendum. SPARC e ARL non danno nessuna garanzia nei confronti di questo Articolo. SPARC e ARL non saranno responsabili nei confronti di Autore o Editore su qualsiasi teoria legale per qualunque danneggiamento, incluso senza limitazioni ogni danno generale, particolare, incidentale o consequenziale, sviluppatosi in connessione a questo Addendum o al Contratto di Pubblicazione.

SPARC e ARL non danno garanzie riguardo alle informazioni contenute in questo Addendum e rifiutano qualsiasi imputazione legale per danni risultanti dall'utilizzo di questo Addendum. Questo Addendum viene fornito sulla base delle presenti condizioni. Non viene o verrà fornita assistenza legale riguardo a questo Addendum.